

**Del. N. 8 del 20/3/2007**

**Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.  
Determinazione aliquota anno 2007**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Per relazione del Sindaco;

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTA la Legge 27/12/2006, n° 296, (Legge Finanziaria 2007), ed in specifico i commi 142 e 143 del maxi emendamento, con la quale sono state apportate le seguenti modificazioni al D.Lgs sopra richiamato:

- **Comma 142:** “all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni, **con regolamento** adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 (DM annuale del MEF) con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”.

c) al comma 4:

1) le parole: “dei crediti di cui agli articoli 14 e 15” sono sostituite dalle seguenti: “del credito di cui all'articolo 165” (redditi prodotti all'estero);

2) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti.

Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora **la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno** ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4 , comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322” (CUD);

- **comma 143:** “a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma”;

Riscontrato, inoltre, che il comma 144 abroga al comma 51 della legge 311/2004 le limitazioni e le sospensioni all'applicazione dell'addizionale per l'anno 2007 in quanto implicitamente ed esplicitamente sostituite dalle nuove norme su indicate;

DATO ATTO che questo Comune con D.C.C. n. 7 in data 28/2/2001 aveva provveduto ad istituire l'addizionale IRPEF, ai sensi del già citato D.Lgs n. 360 del 28/9/1998 e s.m.i.

CHE l'aliquota vigente, determinata con D.G.C. n. 86 del 17/12/2005 è dello 0,1%;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno **2007** tale aliquota;

CHE ai sensi delle modifiche introdotte dalla legge Finanziaria 2007, si rende necessario approvare l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, sulla base delle indicazioni sopra richiamate, il cui testo viene a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il Consigliere Serra Giovanni dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto ritiene che l'addizionale IRPEF colpisce i redditi fissi. Non la ritiene giusta anche se non è variata rispetto all'anno precedente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica finanziaria espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

**Con votazione espressa per alzata di mano e dalla quale si ottiene il seguente risultato:** presenti **n. 12**, votanti **n.8**, astenuti **n. 4** ( Bernardi Fabio, Serra Giovanni, Ghibaudo Giancarlo, Ivaldi Marco) favorevoli **n. 8**, contrari **n. zero**.

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, sulla base delle norme di cui in premessa, l'allegato testo Regolamentare per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di determinare per l'anno **2007** nella misura dello **0,1%** l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi di comunicare il presente provvedimento, per la sua pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze